

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ ASSISTENZIALI DEL DOTT. NICOLA CANGIALOSI - RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3, LETT. B) DELLA L. 240/2010 - SSD PSIC-03/B - PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI (già SSD M-PSI/06 -Psicologia del lavoro e delle organizzazioni)

Tra

L'Università degli Studi di Milano (di seguito, per brevità, Università o "Ateneo"), codice fiscale 80012650158 con sede in Milano, Via Festa del Perdono n. 7, rappresentata dalla Rettrice Prof.ssa Marina Marzia Brambilla, nata a Milano il 2.06.1973, domiciliata presso la sede predetta

E

L'ASP Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio (di seguito, per brevità, "Ente" o "ASP"), con sede in Milano, via Trivulzio n. 15, C.F. e P. IVA 04137830966, nella persona del Commissario Straordinario Prof. Francesco Paolo Tronca, nato a Palermo il 31.08.1952,

*entrambe congiuntamente denominate "Parti" -*

VISTE

le seguenti disposizioni normative, richiamate in ordine cronologico:

- Il Decreto Legislativo n° 517 del 21.12.1999, - *Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'art. 6 della legge n. 419 del 30.11.1998;*
- la Legge Regionale n° 33 del 30.12.2009 e s.m.i. - *Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità;*
- la Delibera del Consiglio Regionale n. IX/0088 del 17.11.2010 - *Piano Socio Sanitario Lombardia 2010/2014;*
- il Protocollo d'intesa tra la Regione Lombardia e le Università lombarde sedi delle facoltà, scuole e dipartimenti di medicina e chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali,

didattiche, formative e di ricerca approvato con Delibera della Giunta Regionale N° XI / 7437 del 30.11.2022.

#### **Premesso**

- Che in data 12.09.2022 è stata stipulata tra l'Università degli Studi di Milano e l'ASP Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio una convenzione per il finanziamento di un posto di ricercatore a tempo determinato da reclutarsi ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 per le esigenze del Dipartimento di Fisiopatologia Medico-Chirurgica e dei Trapianti nella quale il finanziatore dà atto, all'art. 7 comma 2 dell'accordo convenzionale, dell'intenzione di attribuire al ricercatore attività assistenziali presso l'ASP che si integreranno con le attività di didattica e di ricerca;
- che con D.R. n. 3249/2023 del 21.06.2023, è stata indetta dall'Università la selezione pubblica per la copertura del posto di ricercatore a tempo determinato con finanziamento esterno per le esigenze del Dipartimento di Fisiopatologia Medico-Chirurgica e dei Trapianti, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 3 anni, ai sensi dell'art. 24 L. 240/2010, comma 3, lett. b) - codice procedura 5338, il cui avviso di bando è stato pubblicato sulla G.U. 47 del 23.06.2023;
- che con D.R. n. 5390/2023 del 7.11.2023 è stata accertata la regolarità formale degli atti della selezione pubblica nella quale è dichiarato vincitore del posto di ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Fisiopatologia Medico-Chirurgica e dei Trapianti per il settore scientifico-disciplinare M-PSI/06 - Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni il Dott. Nicola Cangialosi;
- che l'ASP Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio, con nota pervenuta il 25.03.2024, ha manifestato la volontà di addivenire ad un accordo per attribuire al ricercatore risultato vincitore della procedura selettiva le funzioni assistenziali, da

svolgarsi presso il Dipartimento Socio Sanitario dell'Ente;

- che in data 1.12.2023 il Dott. Nicola Cangialosi ha sottoscritto il contratto di lavoro subordinato di diritto privato per l'assunzione quale ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010, impegnandosi ad espletare le attività di ricerca scientifica e attività didattica richiesta dal Dipartimento di afferenza;
- che le Parti intendono formalizzare il proprio rapporto di collaborazione mediante la stipula della presente convenzione.

\*\*\*

Viste le deliberazioni adottate dal Dipartimento di Fisiopatologia Medico-Chirurgica e dei Trapianti in data 17.04.2024, dal Comitato di Direzione della Facoltà di Medicina e Chirurgia in data 6.05.2024, delibera rep. n. 217/2024 del 20.05.2024, dal Senato Accademico in data 11.06.2024 e dal Consiglio di Amministrazione dell'Università in data 25.06.2024.

### **Tutto ciò premesso**

Si conviene e si stipula quanto segue:

#### **ART. 1**

##### Premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

#### **ART. 2**

##### Personale universitario convenzionato - Finalità

L'Ente assegna, d'intesa con l'Università, al Dott. Nicola Cangialosi le funzioni assistenziali presso il Dipartimento Socio Sanitario, connesse con l'attività di didattica e di ricerca per il SSD PSIC-03/B - Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni (già SSD M-PSI/06 - Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni).

#### **ART. 3**

##### Diritti e doveri del personale universitario convenzionato

Secondo quanto stabilito dall'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 517/1999, al personale universitario in regime di convenzione presso la struttura si applicano, per quanto attiene all'esercizio dell'attività assistenziale, al rapporto con l'Ente le stesse norme stabilite per il personale del Servizio Sanitario Nazionale, fermo restando il loro stato giuridico.

I diritti e i doveri che assume, per la parte assistenziale, il personale universitario convenzionato sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e dalla contrattazione collettiva ove applicabili all'Ente, fatta salva la normativa riguardante lo stato giuridico del personale universitario. Si applicano, in particolare, le disposizioni sulla dirigenza medica di cui agli articoli 15, 15-bis, 15-ter, 15-quater, 15-quinquies, 15-sexies e 15-novies, comma 2, del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i.

La titolarità e la gestione del rapporto di lavoro restano in capo all'Università, salva l'applicazione, in relazione al rapporto di servizio assistenziale, degli istituti giuridici ed economici previsti dal C.C.N.L. della dirigenza medica e sanitaria, che spetta all'Ente.

Le Parti concordano, secondo le disposizioni di legge in vigore, che le attività assistenziali del personale universitario sono inscindibili da quelle di didattica e di ricerca.

All'attività clinica e ambulatoriale prestata dal personale universitario si applicano gli stessi istituti e le medesime procedure relative all'attività svolta nella struttura sanitaria dal personale dell'Ente.

#### **ART. 4**

##### **Trattamento economico**

Nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia, l'Ente si impegna ad assicurare parità di trattamento economico tra il personale universitario convenzionato afferente alla struttura convenzionata e personale ospedaliero, in aggiunta alle retribuzioni erogate dall'Università.

L'Ente riconosce quindi il trattamento aggiuntivo coerente con il profilo e le connesse

responsabilità, per quanto necessario a rendere il trattamento economico complessivo allineato a quello dei dirigenti del servizio sanitario regionale di pari incarico, nell'ambito degli strumenti previsti dalle vigenti norme di legge e contrattuali.

Verrà inoltre riconosciuto il trattamento relativo alla retribuzione di risultato sulla base degli accordi aziendali in materia oltre alla indennità di esclusività riconosciuta a coloro che hanno optato per l'attività professionale intramoenia.

L'Ente si impegna a versare mensilmente all'Università, sulla base dei conteggi dalla stessa effettuati e previa rendicontazione, la somma necessaria per la corresponsione al personale universitario di tutti i trattamenti e le indennità dovuti nel mese di riferimento.

## **ART. 5**

### Orario di lavoro

In base alle disposizioni normative vigenti, l'orario settimanale del personale universitario con funzioni assistenziali è inteso in senso onnicomprensivo per lo svolgimento delle mansioni didattiche, di ricerca e assistenziali.

Resta inteso che in ogni caso presso l'Ente la presenza del personale universitario convenzionato deve essere nella misura prevista dalla normativa nazionale e regionale vigente.

I criteri di regolamentazione e il controllo delle attività del personale universitario con funzioni assistenziali sono stabiliti come segue:

- a) l'orario settimanale per lo svolgimento delle rispettive mansioni didattiche, di ricerca ed assistenziali è globalmente considerato come impegno orario equivalente a quello previsto nel contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ai medici dipendenti dell'Ente;
- b) le presenze del personale universitario convenzionato all'interno della struttura vengono rilevate attraverso i sistemi obiettivi adottati nella struttura; tale rilevazione avrà lo scopo di certificare l'effettiva presenza fisica di ciascuno nel perimetro della struttura sanitaria e l'assolvimento dei compiti di cui alla presente convenzione;

c) l'attività prestata ai fini universitari o comunque per fini istituzionali fuori dalle strutture dell'Ente, pertanto non documentabile attraverso le timbrature, sarà oggetto di autocertificazione da esibire a richiesta delle Parti.

## **ART. 6**

### Responsabilità e verifica dell'attività svolta

Il personale universitario convenzionato in relazione alle specifiche funzioni a esso attribuite, è responsabile, come previsto per il personale dell'Ente, dei risultati conseguiti. L'attività assistenziale è sottoposta a verifiche periodiche, per ciò che concerne la sua efficienza ed efficacia, come avviene per il personale dell'Ente.

Il Direttore Sanitario verifica, per ogni esercizio economico - finanziario, il raggiungimento degli obiettivi assistenziali predefiniti, compatibili comunque con le finalità istituzionali dell'Università.

L'attività assistenziale del personale universitario convenzionato è sottoposta a verifica con la stessa metodologia prevista per il personale ospedaliero con analogo incarico.

In caso di verifica con esito negativo, il Direttore Sanitario provvederà a darne comunicazione al Rettore per i conseguenti provvedimenti.

## **ART. 7**

### Servizi accessori

Il personale universitario che svolge attività assistenziale in regime convenzionale ha diritto ad usufruire di tutti i servizi accessori di cui beneficia il personale dell'Ente, alle medesime condizioni, compreso il servizio mensa.

## **ART. 8**

### Attività libero-professionale intramoenia

L'Ente garantisce al personale universitario convenzionato l'esercizio della libera professione intramuraria nelle strutture a tale scopo predisposte dall'Ente.

All'attività in regime di libera-professione prestata dal personale universitario si

applicheranno gli stessi particolari istituti normativi previsti per il personale degli Istituti.

L'Ente, dedotta la quota di propria spettanza, verserà all'Università gli introiti derivati dall'attività libero-professionale dei Dirigenti Universitari, comprensivi della quota destinata al versamento Irap se dovuto.

L'Ente mette a disposizione gli spazi per consentire l'esercizio dell'attività libero-professionale al personale universitario che ha optato per la libera professione intramoenia.

## **ART. 9**

### Accesso ed attività di altre categorie

L'Ente si impegna a garantire l'accesso e la permanenza presso la struttura di tirocinanti del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, di dottorandi, degli assegnisti di ricerca dell'Università, degli studenti stranieri con programmi di mobilità internazionale approvati dall'Università.

L'identificazione dei richiamati soggetti deve essere effettuata mediante specifico tesserino personale di riconoscimento, da distribuirsi a cura dell'Università, di concerto con la Direzione Risorse Umane dell'Ente.

I soggetti di cui al presente articolo sono adeguatamente coperti da assicurazione infortuni e Responsabilità Civile (R.C.) verso terzi a cura dell'Università.

L'Ente consente l'accesso, secondo il proprio regolamento, a visitatori italiani e stranieri, nonché a medici ed altri operatori sanitari frequentatori che ne facciano richiesta per lo svolgimento delle attività didattico-scientifica, esclusa ogni e qualsiasi attività assistenziale. I frequentatori e visitatori devono essere coperti da assicurazione infortuni e R.C. a carico loro o di terzi.

## **ART. 10**

### Copertura assicurativa a carico dell'Ente

La gestione dell'attività assistenziale svolta nell'ambito della struttura convenzionata resta affidata all'Ente, che si assume in proprio tutti gli oneri connessi sia al regolare

funzionamento delle strutture stesse, sia alle coperture assicurative.

A tal proposito l'Ente provvede, con oneri a proprio carico e sulla base dei massimali in uso, alla copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi connessa allo svolgimento di tutta l'attività assistenziale comunque svolta dal personale universitario convenzionato, con le stesse modalità ed alle medesime condizioni previste per il personale ospedaliero dipendente.

L'Ente, inoltre, provvede a garantire al personale universitario la copertura globale per le spese di giudizio che dovessero derivare da eventuali responsabilità di rilevanza civile e penale, connesse all'esercizio dell'attività assistenziale, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Università.

Nei casi di dolo e colpa grave la rivalsa potrà avvenire nei confronti del personale universitario convenzionato con le stesse modalità previste per il personale ospedaliero.

## **ART. 11**

### Copertura assicurativa a carico dell'Università

L'Università provvede alla copertura assicurativa per responsabilità civile del personale universitario che svolge attività di didattica e di ricerca e ad assicurare a norma di legge il proprio personale contro le malattie e gli infortuni eventualmente occorsi durante il servizio.

## **ART. 12**

### Prevenzione e sicurezza

L'Ente, individuata ai sensi del D. Lgs. n° 81 del 9.4.2008 quale *Datore di Lavoro*, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui all'art. 17 del sopra citato decreto dallo stesso effettuata, assicura al personale universitario convenzionato ed a quello autorizzato, ivi compresi i medici in formazione, a frequentare le strutture, esclusivamente per le attività svolte nei locali e negli spazi dell'Ente medesima, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.



L'Ente, a tutela della salute del personale universitario ed a quello autorizzato, ivi compresi i medici in formazione, realizza inoltre la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla legislazione vigente.

Il personale universitario e i soggetti ad esso equiparati sono tenuti all'osservanza delle disposizioni e dei regolamenti in materia emanati dall'Ente.

L'Ente, se struttura di prima assegnazione, si assume l'onere di effettuare entro un mese dall'immatricolazione gli accertamenti tesi a dimostrare l'idoneità alla mansione specifica del medico in formazione.

### **ART. 13**

#### **Riservatezza**

Ciascuna parte si impegna a trattare come riservate tutte le informazioni indicate come tali dai rispettivi responsabili scientifici e di cui sia venuta a conoscenza nell'ambito della presente convenzione.

Le informazioni riservate non potranno essere divulgate a terzi senza il preventivo consenso scritto della parte che le ha rivelate e non potranno essere utilizzate se non per finalità connesse alla presente convenzione.

Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni riservate quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato la presente convenzione.

### **ART. 14**

#### **Ricerca scientifica**

Le Parti convengono sulla irrinunciabilità, per un moderno centro di assistenza, di ricerca e di formazione in campo sanitario, di un impegno istituzionale congiunto nella ricerca biomedica, anche in riferimento alle ricadute che essa ha sulla qualità assistenziale e sulla

formazione sia degli studenti sia dei suoi operatori.

In tal senso, l'Ente e l'Università si impegnano a favorire in ogni modo lo sviluppo della ricerca scientifica, intesa come patrimonio irrinunciabile di entrambi.

I progetti di ricerca universitaria che verranno svolti presso l'Ente dal personale universitario che presta servizio presso la struttura saranno inquadrati nel piano delle ricerche delle strutture universitarie di riferimento del personale nonché, per quanto compatibili, nella programmazione pluriennale di ricerca dell'Ente.

Potranno essere previsti anche progetti di ricerca congiunti tra personale universitario e personale ospedaliero dell'Ente.

Le Parti si impegnano ad indicare entrambi gli Enti nelle pubblicazioni di tutte le ricerche svolte presso l'Ente, che vedano coinvolto personale di entrambe le Istituzioni.

Fatto salvo quanto disposto dall'art. 15 in materia di sperimentazioni cliniche, la partecipazione a bandi di ricerca e le richieste di finanziamento per progetti di ricerca da svolgere in collaborazione, che vedano come proponente e/o responsabile scientifico un docente o ricercatore di UNIMI, è disciplinata dal Regolamento sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori dell'Università degli Studi di Milano, in particolare dall'art. 8.

Di seguito il link del Regolamento:  
<https://www.unimi.it/sites/default/files/regolamenti/Regolamento%20doveri%20accademici.pdf>

Nei suddetti casi il responsabile scientifico del progetto, in fase di proposta, concorderà tutti i dettagli con il Direttore del Dipartimento di afferenza e con gli uffici competenti delle Parti. Per l'Università il contatto è Direzione Servizi per la Ricerca [sportello.ricerca@unimi.it](mailto:sportello.ricerca@unimi.it); per l'Ente il contatto è [dip.tecnico-amministrativo@pioalbergotrivulzio.it](mailto:dip.tecnico-amministrativo@pioalbergotrivulzio.it).

In generale, nel rispetto di quanto sopra, tutte le attività svolte da personale docente o ricercatori UNIMI potranno essere annoverate, per quanto attiene il loro profilo scientifico,

nelle attività di carattere istituzionale dell'Università. L'Università potrà sempre indicare i summenzionati progetti o prodotti nelle procedure di valutazione a carattere nazionale o internazionale ove compatibile con gli specifici criteri di valutazione.

Qualora il progetto di ricerca preveda l'utilizzo di campioni derivanti da pazienti arruolati presso l'Ente, l'Ente, nel rispetto del progetto di ricerca, del consenso informato acquisito e della normativa europea e nazionale in materia di privacy, garantisce ai ricercatori dell'Università il pieno accesso e il diritto di utilizzo a fini di ricerca di detti campioni e dei dati derivanti dalla raccolta e analisi degli stessi, a titolo gratuito. Ulteriori condizioni di trasferimento e utilizzo dei campioni potrà essere regolamentato da specifico accordo tra le Parti. Le Parti si impegnano a darsi reciprocamente supporto per l'ottenimento delle eventuali approvazioni dei comitati etici competenti in relazione alla tipologia di ricerca e alla attività espletata, nel rispetto della normativa vigente, nonché per fornire ai pazienti/donatori partecipanti tutte le informazioni necessarie in relazione alle attività di ricerca e alle misure di protezione dei dati personali, raccogliendo, ove necessario, i relativi consensi.

Allo scopo di favorire la formazione di gruppi di ricerca tali da consentire un ottimale raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo, l'Ente nel rispetto delle disposizioni statutarie e regolamentari di Ateneo - potrà mettere a disposizione dell'Università i finanziamenti necessari per l'istituzione di posti di ricercatore o professore universitario e/o finanziare, annualmente, assegni di collaborazione alla ricerca ai sensi dell'art. 22 comma 3° della legge 240/2010.

Per quanto riguarda i risultati e la proprietà intellettuale generata dall'attività di ricerca scientifica di cui al presente articolo, si farà riferimento a quanto previsto al successivo articolo 15.

## **ART. 15**

### **Sperimentazione clinica e proprietà intellettuale**

Le Parti concordano sulla importanza, per entrambe, dello sviluppo della sperimentazione clinica, intesa come strumento di sviluppo culturale e professionale nel campo della ricerca applicata e di autofinanziamento per la ricerca svolta all'interno del complesso didattico - assistenziale.

La conduzione di studi di tipo sperimentale caratterizzati dalla somministrazione di un trattamento e dalla valutazione dei suoi effetti, riconducibili al D.M. 15/07/97, compete all'Ente, nel rispetto della normativa in materia e potrà prevedere il coinvolgimento di docenti/ricercatori universitari convenzionati e/o del personale universitario avente solo compiti didattici e di ricerca. Il docente/ricercatore universitario convenzionato e/o il personale universitario avente solo compiti didattici e di ricerca è tenuto a dare preventiva comunicazione alla Direzione Innovazione e Valorizzazione delle Conoscenze dell'Università (email: sportello.DIVCO@unimi.it) e i termini di un suo coinvolgimento saranno concordati tra le Parti.

Le Parti rinviando a specifico accordo la disciplina della sperimentazione clinica svolta presso l'Ente che preveda la partecipazione di personale universitario convenzionato. Le Parti concordano fin d'ora che in tale accordo verranno stabilite le condizioni e le modalità di svolgimento delle sperimentazioni, i ruoli delle Parti e il riconoscimento per il contributo del personale universitario interessato.

Qualora dall'attività clinica/assistenziale e di ricerca svolta presso l'Ente dal personale universitario di ruolo (quali professori, ricercatori, tecnici e tecnici amministrativi), nonché da soggetti non strutturati nei ruoli dell'Università (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, specializzandi, assegnisti, collaboratori, studenti, borsisti, dottorandi) derivino diritti di proprietà intellettuale e/o risultati suscettibili o meno di protezione tramite brevetto d'invenzione industriale, modello di utilità o altro titolo assimilabile, si applicherà il principio della proprietà comune delle Parti.

Fermo restando in ogni caso le disposizioni di legge in materia e quanto disciplinato dai

regolamenti interni in materia di proprietà intellettuale adottati dalle Parti, nonché il diritto inalienabile degli inventori ad essere riconosciuti autori del trovato, ai fini della gestione delle tematiche riguardanti la tutela e la valorizzazione della proprietà intellettuale e dei risultati brevettabili o tutelabili eventualmente scaturiti da ricerche e/o attività congiunte tra i due Enti si farà riferimento ad uno specifico accordo per la gestione della proprietà intellettuale da predisporre congiuntamente a cura dei rispettivi uffici di trasferimento tecnologico e approvato dalle Parti.

Le Parti si impegnano a definire con tale accordo le modalità di valutazione e protezione dei diritti di proprietà intellettuale, i principi per la definizione delle quote di co-titolarità tenendo in considerazione i contributi di ciascuna Parte al conseguimento dei risultati inventivi, il riconoscimento del contributo inventivo dei ricercatori coinvolti, le modalità di comunicazione delle proposte di brevettazione, le modalità di uso e sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale, le modalità di gestione e supporto delle spese relative alla protezione e mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale. In ogni caso, le Parti assumono l'impegno di adottare tempestivamente ogni atto o comportamento utile per la migliore protezione e valorizzazione delle invenzioni prodotte e della proprietà intellettuale generata.

Fatto salvo quanto sopra, qualora i diritti di proprietà intellettuale derivassero da attività di ricerca oggetto di finanziamenti e/o accordi con Soggetti finanziatori privati, la disciplina relativa alla proprietà intellettuale verrà stabilita negli specifici accordi tra le Parti e/o l'Ente finanziatore.

Le Parti si impegnano a mantenere riservate le informazioni, i dati, il know-how, le notizie che le stesse si scambieranno durante la vigenza e/o esecuzione della presente Convenzione, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per i quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui tali informazioni, dati, know-how, notizie provengono.

In generale, nel rispetto di quanto sopra, tutte le attività svolte da personale docente o ricercatori UNIMI potranno essere annoverate, per quanto attiene il loro profilo scientifico, nelle attività di carattere istituzionale dell'Università. L'università potrà sempre indicare i summenzionati progetti o prodotti nelle procedure di valutazione a carattere nazionale o internazionale ove compatibile con gli specifici criteri di valutazione.

## **ART. 16**

### Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano, ciascuna con riguardo ai dati di propria competenza, a trattare i dati personali connessi alla esecuzione della presente convenzione in conformità al D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10.8.2018, e al Reg. U.E. n. 679/2016.

Le Parti si impegnano altresì a trattare i dati personali solo per le finalità relative all'esecuzione del presente accordo, nel perseguimento dei rispettivi fini istituzionali.

Quanto ai rapporti con gli interessati, ciascuna Parte, per i dati di propria competenza, richiama la propria informativa.

L'Università rinvia alle Informazioni in materia disponibili al seguente link: <https://www.unimi.it/it/ateneo/normative/privacy-> alla sezione "Le informative sulla privacy e la gestione dei dati". L'ASP rinvia alle Informazioni in materia consultabili al link: <https://iltrivulzio.it/trasparenza/privacy:> informativa dirigenti medici in esecuzione di convenzione con Università.

## **ART. 17**

### Anticorruzione

Le Parti si impegnano all'osservanza delle rispettive "Sezioni Rischi corruttivi e trasparenza" contenute nei Piani Integrati di Attività e Organizzazione, ai sensi della legge n. 113/2021 pubblicati sui rispettivi siti internet, per quanto a ciascuna Parte applicabili nell'esecuzione della presente convenzione.

Le Parti si impegnano altresì al rispetto dei Codici Etici e/o di Comportamento pubblicati sui

rispettivi siti internet, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse.

Le Parti sono tenute ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Le Parti prendono atto della rilevanza dei contenuti degli atti richiamati nei commi precedenti anche ai fini dell'eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.

## **ART. 18**

### Commissione Paritetica

Le Parti prevedono, per l'esame degli eventuali problemi connessi con l'attuazione della presente convenzione - anche di natura organizzativa e disciplinare - la costituzione di una commissione paritetica, così composta:

- Il Presidente del Comitato di Direzione della Facoltà di Medicina e Chirurgia e il Direttore del Dipartimento cui afferisce il personale convenzionato;
- Il Direttore Generale e il Direttore Sanitario per l'Ente.

## **ART. 19**

### Durata

La presente convenzione entra in vigore dalla sottoscrizione e avrà una durata pari a quella del contratto sottoscritto dal Dott. Nicola Cangialosi con scadenza il 30.11.2026.

## **ART. 20**

### Recesso

Le Parti, per motivate ragioni, potranno recedere anticipatamente dalla presente convenzione, per iscritto, con un preavviso di almeno 6 mesi da inoltrare con raccomandata con avviso di ricevimento.

L'Università potrà recedere in qualsiasi momento dall'accordo convenzionale qualora dovessero venir meno le finalità di cui all'art. 2.

## **ART. 21**

### Imposte

Il presente accordo, redatto in un unico originale, è firmato digitalmente ex art. 24 commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale (D.lgs. n. 82/2005) ed è soggetto ad imposta di bollo a cura e a spese dell'Ente convenzionato, salvo che lo stesso goda dell'esenzione prevista dalla normativa vigente. L'imposta è assolta con l'apposizione di n. 5 marche da bollo con identificativo n. 01230255504684, n. 01230255504673, n. 01230255504661, 01230255504650, n. 01230255504649.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

## **ART. 22**

### Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo, si fa riferimento alle norme di legge e regolamentari, nonché ai vigenti Protocolli d'Intesa Regione/Università lombarde che disciplinano la stipula delle convenzioni attuative tra Università ed Enti Sanitari.

Milano, lì

Università degli Studi di Milano  
La Rettrice  
Prof.ssa Marina Marzia Brambilla

ASP IMMeS e PAT  
Il Commissario Straordinario  
Prof. Francesco Paolo Tronca